

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE tra i COMUNI DI FRIGNANO, SAN MARCELLINO e VILLA DI BRIANO denominata "Agro Unito"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 il giorno 27 del mese di novembre in San Marcellino e nella Casa Comunale

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. Santarpia Dott. Prof. Lucio, nato a Frignano, il 16.04.1947, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Frignano al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data 26.09.2006 n°35 esecutiva ai sensi di legge, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera a);

2. Carbone Avv. Pasquale, nato a San Marcellino il 01.06.1958, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San Marcellino al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data 14.09.2006 n°32 esecutiva ai sensi di legge, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera b);

3. Zippo Geom. Raffaele, nato a Villa di Briano il 08.03.1952, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Villa di Briano al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data 06.09.2006 nn°9 e 10 esecutive ai sensi di legge, che in copia autentica si allegano al presente atto sotto la lettera c) e d);

I comparsi Signori, delle cui identità personali io Ufficiale Rogante sono certo, fanno rinuncia, tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tra i sottoelencati Comuni, rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Unione di Comuni denominata "Agro Unito":

COMUNE di Frignano, con superficie di kmq 10,00 ed abitanti n°8.500;

COMUNE di San Marcellino con superficie di kmq 4,64 abitanti n°12.421;

COMUNE di Villa di Briano con superficie di kmq 8,50 ed abitanti n°5.824.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie Locali. Essa ha sede presso la Casa Comunale di San Marcellino.

L'Unione è costituita per una durata indeterminata.

Art. 2

L'Unione è ente locale costituito allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto.

Art. 3

L'organizzazione dell'Unione, i servizi e le funzioni ad essa attribuiti, il funzionamento dell'Unione, le sue risorse finanziarie ed i rapporti tra essa e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con le seguenti deliberazioni:

COMUNE di Frignano: deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 26.09.2006;

COMUNE di San Marcellino: deliberazione del Consiglio Comunale n°32 del 14.09.2006;

COMUNE di Villa di Briano: deliberazioni del Consiglio Comunale n°9 e 10 del 06.09.2006.

Detto Statuto è allegato al presente atto sotto la lettera e).

Art. 4

Sono organi dell'Unione il Presidente dell'Unione, la Giunta ed il Consiglio, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto Statuto.

Art. 5

Le spese del presente atto sono a carico dell'Unione dei Comuni.

per il Comune di Frignano

Il Sindaco

(Prof. Lucio Santarpia)

per il Comune di San Marcellino

Il Sindaco

(Avv. Pasquale Carbone)

per il Comune di Villa di Briano

Il Sindaco

(Geom. Raffaele Zippo)

L'Ufficiale Rogante

Segretario Generale

(Dott. Federico Gargiulo)

UNIONE DEI COMUNI DI FRIGNANO, SAN MARCELLINO e VILLA DI BRIANO **denominata**
“Agro Unito” - Statuto.

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ente locale autonomo Unione dei Comuni “Agro Unito”, composto dai Comuni di Frignano, di San Marcellino e di Villa di Briano .

Gli attuali abitanti dei tre Comuni sono in numero di 26.745, alla data del 31.12.2005, così ripartiti:

COMUNE DI Frignano, abitanti n° 8.500;

COMUNE DI San Marcellino, abitanti n° 12.421;

COMUNE DI Villa di Briano abitanti n° 5.824;

Art. 2 - Finalità dell'Unione

L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle Comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni al fine di gestire funzioni e servizi con efficienza ed efficacia sull'intero territorio.

L'Unione può concorrere, per quanto di suo interesse e potere, altresì, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Caserta, della Regione Campania e dello Stato, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

L'Unione mantiene in capo ai singoli Comuni la competenza relativa all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità ed ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei Cittadini e valorizzandone, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;

b) potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

c) risolvere, definitivamente, il problema della gestione dei rifiuti ponendo in essere ogni utile iniziativa affinché essi smettano di costituire un costo e divengano, finalmente, una risorsa;

d) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;

e) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli enti locali. Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 5 - Istituti di partecipazione

L'Unione assicura ai Cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo principi e forme da stabilire con apposita deliberazione e garantendo l'accesso all'informazione ed agli atti dell'Unione.

L'Unione riconosce altresì il diritto dei singoli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori d'interessi collettivi, di concorrere alla determinazione degli indirizzi e al controllo delle attività poste in essere dall'Unione.

Art. 6 - Sede, stemma e gonfalone

La sede dell'Unione è situata a San Marcellino e presso la Casa Comunale.

Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli Uffici possono essere situati anche in sedi diverse, purché nell'ambito del territorio dei Comuni che ne facciano parte.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Durata

L'Unione ha durata indeterminata.

In caso di recesso o di fusione da parte di alcuni fra i Comuni costitutivi dell'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta (salvi i diritti di terzi e fermi restando gli obblighi precedentemente assunti) al singolo Comune receduto ovvero al Comune unificato, che li gestiscono fino alla loro naturale scadenza.

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, pro quota.

Le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

Art. 8 - Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recederne, ma non prima di cinque anni dalla costituzione.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, almeno otto mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il Consiglio dell'Unione, entro 12 mesi dalla costituzione, determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo.

TITOLO II Competenze**Art. 9 - Oggetto**

All'Unione possono essere affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di seguito elencati:

- Sportello unico per le imprese.
- Pianificazione urbanistica.
- Interventi di tutela idrogeologica, ecologica e dell'ambiente urbano e rurale.
- Programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei Comuni associati.
- Gestione degli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture di interesse dei Comuni associati.
- Servizi sociali.
- Gestione mense scolastiche.
- Gestione sistemi informatici integrati, formazione, amministrazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni, nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale.
- Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, e riutilizzo dei R.S.U.
- Promozione attività culturali, turistiche, artigianali e commerciali della zona, nonché la gestione delle iniziative d'interesse intercomunale.
- Piani di traffico intercomunale e servizi di trasporto pubblico locale.
- Servizi di protezione civile.

L'attivazione delle predette competenze avviene con le modalità e le procedure indicate al successivo art. 10.

In fase di prima applicazione, all'Unione è affidato l'esercizio dei seguenti servizi:

- Sportello unico per le imprese;
- Pianificazione urbanistica;
- Interventi di tutela idrogeologica, ecologica e dell'ambiente urbano e rurale;
- Servizio raccolta trasporto, smaltimento, e riutilizzo dei R.S.U.;
- Gestione servizi informatici integrati;
- Gestione servizi di protezione civile;
- Gestione servizi sociali;
- Gestione delle iniziative d'interesse intercomunale;

Art. 10 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, con il procedimento per le modifiche statutarie, entro e non oltre il mese di ottobre, con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti al loro esercizio e/o alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Qualsiasi conflitto di competenza tra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui all'ultimo comma, del precedente art. 7 dello Statuto.

TITOLO III - Organizzazione di Governo

Capo I Organi dell'Unione

Art. 11 - Organi

Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione.

Art. 12 - Composizione e procedimento di elezione del Consiglio e del Presidente.

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione stessa, che lo presiede e da n°21 Consiglieri. Il Presidente dura in carica per due anni ed è uno dei tre Sindaci dei Comuni dell'Unione; a rotazione -quindi- assumeranno tale funzione i Sindaci, rispettivamente, del Comune di San Marcellino e, quindi, quello del Comune di Frignano. Per il primo biennio tale funzione è assunta dal Sindaco del Comune di Villa di Briano.

I Sindaci dei tre Comuni fanno parte -di diritto- del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è eletto, in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa; i suoi membri sono scelti tra i componenti dei rispettivi Consigli e Giunte Comunali.

In seno al Consiglio dovrà essere rappresentata la minoranza consiliare di ogni Comune appartenente all'Unione, eletta secondo le procedure previste dai singoli regolamenti comunali.

Ogni Comune membro dell'Unione elegge n°6 componenti scelti tra i propri Consiglieri e/o Assessori Comunali, fra cui due in rappresentanza della minoranza; in tale numero non vanno computati i Sindaci di cui al precedente secondo comma.

La funzione di Consigliere dell'Unione è incompatibile con quella di Assessore di uno dei Comuni che ne fanno parte.

I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio dell'Unione. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere Comunale decaduto o dimesso appartiene, provvede entro trenta giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 13 Nomina del Vice-Presidente e degli Assessori

Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni interessati nella prima seduta del Consiglio dell'Unione.

Il Presidente nomina, tra i componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni interessati, i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Presidente, e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da n°3 (tre) Assessori.

Il Presidente e la Giunta durano in carica trentasei mesi e, comunque, decadono quando vi sia il rinnovo del Consiglio Comunale del quale fanno parte.

Capo II - Competenze degli Organi

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio nomina il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio rappresenta la base per l'esercizio da parte dello stesso Consiglio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della presentazione dei bilanci annuale e pluriennale, in un documento di indirizzi che contenga, con riferimento annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, la priorità di intervento.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al precedente comma.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Art. 15 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.

Il Presidente dell'Unione ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 17 - Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età degli Assessori.

Art. 18 - Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni di corrispondente fascia demografica.

TITOLO IV - Organizzazione amministrativa

Art. 19 - Principi

L'Unione individua gli obiettivi prioritari e stabilisce le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve: tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione e di sussidiarietà fra Enti, l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 20 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione ammi-

nistrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

L'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Art. 21 - Direzione dell'organizzazione

La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta al Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari dei Comuni che ne fanno parte; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Unione;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 23 - Il Vicesegretario

L'Unione può avere un Vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione tra i responsabili di maggior livello funzionale dei singoli Comuni.

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

La nomina a Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di Segretario Comunale.

Art.24 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Al Direttore Generale compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

Art. 25 - Forme di gestione

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente ed in via subordinata anche in forma indiretta.

TITOLO V - Finanza e contabilità

Art. 26 - Finanze dell'Unione - Servizio finanziario. Compartecipazione dei Comuni

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura delle spese dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti; la compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo alle materie ed ai servizi-funzioni attribuiti.

Art. 27 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 28 - Controllo economico della gestione

Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 29 - Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 30 - Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto bancario o da Società per Azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 516.456,90 e che abbiano, per oggetto sociale, la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Art. 31 - Primi adempimenti

Nella sua prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Sindaco più anziano dei Comuni aderenti all'Unione, previa convocazione da parte dello stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Le funzioni di Segretario, in attesa della nomina del segretario titolare da parte del Presidente dell'Unione, sono svolte dal Segretario del Comune di .

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo del primo esercizio entro quattro mesi dal proprio insediamento.

Art. 32 - Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e al personale, è attuato secondo quanto stabilito dall'art. 9, con atti del Consiglio dell'Unione.

Art. 33 - Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

Art. 34 - Adeguamenti dello Statuto

Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione della esigenza dell'Unione e della Comunità nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Le modificazioni del presente Statuto possono essere proposte anche dal Consiglio dell'Unione ed inviate ai Comuni componenti l'Unione, i quali deliberano al riguardo entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.